

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE EUROPEA

## AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

## Indicazioni geografiche del Giappone

(2017/C 242/10)

Nel quadro dei negoziati in corso con il Giappone per un accordo di libero scambio (in prosieguo, «l'accordo») comprendente un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità giapponesi hanno presentato, ai fini della protezione in forza dell'accordo, l'elenco di indicazioni geografiche di cui in allegato. La Commissione europea sta valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza del futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

- a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
- b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall'Unione con i seguenti paesi:
  - Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa) <sup>(2)</sup>
  - Svizzera <sup>(3)</sup>
  - Corea <sup>(4)</sup>
  - America centrale <sup>(5)</sup>
  - Colombia, Perù ed Ecuador <sup>(6)</sup>
  - Montenegro <sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), e in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli - allegato 7.

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

<sup>(6)</sup> Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

<sup>(7)</sup> Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).

- Bosnia-Erzegovina <sup>(1)</sup>
  - Serbia <sup>(2)</sup>
  - Moldova <sup>(3)</sup>
  - Ucraina <sup>(4)</sup>
  - Georgia <sup>(5)</sup>
- c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
- d) mette a repentaglio l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L'eventuale protezione delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata all'esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

#### Elenco delle indicazioni geografiche

Denominazione protetta in Giappone	Trascrizione (solo a scopo informativo)	Categoria di prodotto e sua descrizione
«十三湖産大和しじみ» / «Jusankosan Yamato Shijimi»	Jusankosan Yamato Shijimi	Pesci, crostacei, molluschi freschi e prodotti derivati – Molluschi bivalvi
«連島ごぼう» / «Tsurajima Gobou»	Tsurajima Gobou	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Bardana
«山形»	Yamagata	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – altre bevande fermentate – Seishu (sakè)
«前沢牛» / «Maesawa Beef»	Maesawa Gyu	Carni (e frattaglie) fresche – Carni bovine
«米沢牛» / «Yonezawagyū»	Yonezawa Gyu	Carni (e frattaglie) fresche – Carni bovine
«特産松阪牛» / «Tokusan Matsusaka Ushi»	Tokusan Matsusaka Ushi	Carni (e frattaglie) fresche – Carni bovine
«西尾の抹茶» / «Nishio Matcha»	Nishio no Matcha	Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Tè verde in polvere

<sup>(1)</sup> Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10 – Protocollo n. 6.).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014).

<sup>(5)</sup> Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).